

# Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

Disegno

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento

### Art. 1 Unità monetaria

L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

### Art. 2 Mezzi legali di pagamento

Sono mezzi legali di pagamento:

- a. le monete emesse dalla Confederazione;
- b. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
- c. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.

### Art. 3 Obbligo di accettazione

<sup>1</sup> Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

<sup>2</sup> Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

<sup>3</sup> Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

## Sezione 2: Regime monetario

### Art. 4 Emissione delle monete circolanti

<sup>1</sup> La Confederazione mantiene la Zecca federale.

<sup>1</sup> FF 1999 6201

<sup>2</sup> La coniazione e l'emissione di monete circolanti sono determinate dalle necessità della circolazione monetaria.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

<sup>5</sup> Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.

#### **Art. 5** Circolazione delle monete

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete della circolazione monetaria e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

<sup>2</sup> La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.

<sup>3</sup> Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.

#### **Art. 6** Monete commemorative e d'investimento

<sup>1</sup> La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

### **Sezione 3: Regime dei biglietti**

#### **Art. 7** Emissione dei biglietti

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità della circolazione monetaria. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

<sup>2</sup> Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

<sup>3</sup> La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

<sup>4</sup> Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.

**Art. 8** Sostituzione dei biglietti

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

<sup>2</sup> Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

**Art. 9** Ritiro dei biglietti

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

<sup>2</sup> Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

<sup>3</sup> La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.

<sup>4</sup> Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

## **Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera**

**Art. 10**

La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca in virtù della legge del 23 dicembre 1953<sup>2</sup> sulla Banca nazionale.

## **Sezione 5: Disposizioni penali**

**Art. 11**

<sup>1</sup> Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con la detenzione o con la multa.

<sup>2</sup> Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

## **Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore**

### **Art. 12**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1504

## Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. La legge federale del 18 dicembre 1970<sup>3</sup> sulle monete è abrogata.
2. Il Codice delle obbligazioni<sup>4</sup> è modificato come segue:

### *Art. 84*

Moneta del paese

<sup>1</sup> I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.

<sup>2</sup> Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.

3. Il Codice penale svizzero<sup>5</sup> è modificato come segue:

### *Art. 243*

Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

<sup>1</sup> Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale,

chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti

simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso,

che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniazione ufficiale,

in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,

chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,

chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,

è punito con la detenzione o la multa.

3 RU 1971 360, 1997 2755

4 RS 220

5 RS 311.0

<sup>2</sup> La pena è dell'arresto o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

*Art. 244*

Importazione,  
acquisto e depo-  
sito di monete  
false

<sup>1</sup> Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, carta moneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con la detenzione.

*Art. 249*

Confisca

<sup>1</sup> Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance e gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.

<sup>2</sup> Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.

*Art. 327*

*Abrogato*

4. La legge del 23 dicembre 1953<sup>6</sup> sulla Banca nazionale è modificata come segue:

*Capitolo III (art. 17-24)*

*Abrogato*

*Art. 63 n. 2 lett. d - f*

*Abrogate*

*Art. 64 e 65*

*Abrogati*

1504

<sup>6</sup> RS 951.11